

Quesito Comando

La regola tecnica allegata al D.M. 19/8/96 non prevede la determinazione dell'affollamento dei locali di cui all'art.1 lettera "1".

Con la presente, cortesemente, si chiede di voler chiarire se a tale scopo può essere considerato esclusivamente l'art. 4.1 (Titolo IV) comma b) della citata Regola Tecnica.

In caso contrario si chiede di voler indicare quali parametri della densità di affollamento devono essere utilizzati per detti calcoli.

Si ringrazia e si rimane in attesa di un superiore parere evidenziando l'importanza della problematica al fine della determinazione dell'affollamento di tali locali.

Risposta Ministero

Si fa riferimento alle note indicate a margine, con cui è stato chiesto di chiarire quale affollamento debba essere previsto per i locali specificati in oggetto, di cui alla lettera "1" del comma primo dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996.

Al riguardo, a parere di questo Ufficio, non essendo applicabile il punto 4.4, del decreto, nel quale sono elencate in modo esclusivo le fattispecie cui si riferisce, deve essere la CPVLPS, una volta valutate le "strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", a definire il massimo, affollamento accettabile.

Nell'ambito di tale valutazione, potranno essere usati come riferimento i criteri del numero di posti a sedere e della densità di cui alla lettera b), del medesimo punto, tenendo però conto che, l'esclusione dei luoghi in argomento è stata imposta dalla atipicità dei luoghi stessi e dalla conseguente necessità di dotare gli organi di controllo di una maggiore discrezionalità.